



## Alessandro Albisetti

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Milano)

### Le intese fantasma

**SOMMARIO: 1. Le intese del 2007: la disciplina matrimoniale – 2. Quali prospettive per il matrimonio religioso civilmente valido.**

#### 1 - Le intese del 2007: la disciplina matrimoniale

Con un'espressione particolarmente efficace, una dottrina degli anni ottanta definì quel periodo storico di profonde innovazioni e fermenti, che tanto incisero sulla vita stessa delle confessioni religiose di minoranza, come la "stagione delle intese"<sup>1</sup>.

Al contrario, ora, a far tempo dagli anni duemila e in costanza di un perdurante (inadempiente) silenzio normativo, si potrebbe forse parlare di una stagione delle "intese fantasma".

In effetti, com'è noto, in data 4 aprile 2007 sono state stipulate otto nuove Intese che, per la gran parte, sono ancora in attesa di legge di approvazione: di queste, due sono modificative di Intese precedenti (Avventisti e Valdesi)<sup>2</sup>, due sono sostitutive di quelle già firmate con i Buddhisti e i Testimoni di Geova in data 20 marzo 2000<sup>3</sup>, ma che non erano state ancora approvate nel nostro ordinamento, mentre le altre quattro sono totalmente nuove.

Tali accordi prevedono una specifica forma matrimoniale rispettivamente all'art. 8<sup>4</sup> dell'Intesa con la *Sacra Arcidiocesi Ortodossa*

---

<sup>1</sup> R. BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/1987, p. 95.

<sup>2</sup> Queste Intese sono state approvate con legge 8 giugno 2009 nn. 67 e 68.

<sup>3</sup> Sul tema si veda A. ALBISETTI, *Il matrimonio di Buddhisti e Testimoni di Geova*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2000, I, p. 1028.

<sup>4</sup> "Art. 8. Matrimonio. — 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il



*d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, all'art. 8<sup>5</sup> dell'Intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, all'art. 13<sup>6</sup> dell'Intesa*

nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al predetto ministro di culto. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine".

<sup>5</sup> "Art. 8. Matrimonio. — 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine".

<sup>6</sup> «Art. 13. Matrimonio. — 1. Ferma restando l'autonomia della "Chiesa" in materia religiosa o di culto, la "Chiesa" riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della "Chiesa", di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle



con la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni*, all'art. 12<sup>7</sup> dell'Intesa con la *Chiesa Apostolica in Italia* e infine all'art. 6<sup>8</sup> dell'Intesa con la *Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*.

---

pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della "Chiesa" spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto».

<sup>7</sup> "Art. 12. Matrimonio. — 1. La Repubblica italiana, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio, ai sensi del comma precedente, debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel Comune suindicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio. 5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. 6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto. 7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto".



Nessun tipo di celebrazione nuziale è invece previsto nell'Intesa con l'*Unione Buddhista Italiana*, in encomiabile sintonia col fatto che nella cultura buddhista è del tutto assente una struttura istituzionale o sacrale del matrimonio stesso.

In generale, è possibile affermare che la normativa sancita dalle summenzionate Intese in materia matrimoniale è sostanzialmente analoga a quella dei matrimoni di cui alle Intese di tradizione cristiano-giudaica che le hanno precedute<sup>9</sup>, sia pure con qualche specificità.

Una sicura peculiarità si può, infatti, riscontrare all'art. 8 c. 4 dell'Intesa con gli Induisti e all'art. 6 c. 4 dell'Intesa con i Testimoni di Geova, là dove si afferma che "la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista" (o dei Testimoni di Geova) con palese ed esplicito riferimento al richiamo ordinamentale stabilito in materia dall'art. 11 dell'Intesa valdese: al riguardo, come già osservato in quella sede, va detto che un siffatto "presunto" richiamo ordinamentale si risolve, in realtà, nell'indicazione di una modalità rituale o liturgica che non comporta, *ad validitatem*, l'osservanza di una forma certificativa

---

<sup>8</sup> "Art. 6. Matrimonio. — 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine".

<sup>9</sup> Al riguardo si veda, da ultimo, **A. ALBISETTI**, *Il matrimonio dei culti acattolici*, in *Trattato di diritto privato. IV. Il diritto di famiglia. Famiglia e matrimonio*, a cura di T. Auletta, Giappichelli, Torino, 2010, p. 365: ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.



obbligatoria, con la conseguente necessità di un rinvio alla normativa civilistica in materia.

In modo analogo, qualche osservazione merita l'art. 13 dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, più brevemente chiamata "Chiesa".

In particolare, il comma 1, affermando che «ferma restando l'autonomia della "Chiesa" in materia religiosa o di culto, la "Chiesa" riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio», fa esplicito riferimento all'art. 13 c. 1 dell'Intesa con i Luterani ove si sintetizza con grande efficacia come nella tradizione luterana non vi sia alcuna interferenza tra rito civile e rito religioso del matrimonio; inoltre, il c. 5, riservando la lettura degli articoli del codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi al ministro di culto della "Chiesa", si rifà all'art. 14 c. 4 dell'Intesa con gli Ebrei, unica Intesa che, in palese similitudine con il matrimonio concordatario, sottrae la lettura dei predetti articoli all'ufficiale di stato civile.

Nel complesso, comunque, le forme di matrimonio previste nelle nuove Intese (ancora prive di legge di approvazione) si conformano a quello schema di matrimonio ormai generalizzato che, a far tempo dall'art. 11 dell'Intesa valdo-metodista, sembra ora trovare pieno e compiuto accoglimento nella normativa di cui all'art. 8 dell'Intesa con gli Ortodossi e all'art. 12 dell'Intesa con la Chiesa apostolica: in effetti, a differenza di quanto sancito nell'Intesa valdese, qui viene opportunamente stabilito che la celebrazione sarà svolta secondo il "rito" della confessione (e non l'ordinamento), che il ministro di culto debba possedere la cittadinanza italiana e che i coniugi possano rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

## **2 - Quali prospettive per il matrimonio religioso civilmente valido**

L'attuale (confusa) situazione legislativa italiana sul tema delle Intese merita, tuttavia, qualche riflessione d'ordine generale.

La recente politica ecclesiastica del nostro Paese in tema di confessioni religiose di minoranza ha conosciuto varie fasi: dopo l'esordio dell'Intesa valdo-metodista (1984) ne sono seguite altre riguardanti le Chiese avventiste e quelle delle ADI (1988), gli ebrei (1989) e infine i battisti e i luterani (1995), il che significa che tra il 1984 e il 1995 sono state rese esecutive le sei intese attualmente vigenti in Italia.



A questa prima fase di “rigoglio normativo” ne è seguita un’altra che potremmo definire di “silente quiescenza” fino al 2000 quando, in data 20 marzo, sono state stipulate le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova: ma, com’è noto, queste intese non sono mai state approvate nel nostro ordinamento finché, in data 4 aprile 2007, sono state replicate con l’aggiunta di altre quattro nuove intese all’interno di un “pacchetto” che a tutt’oggi è ancora in attesa di legge di approvazione.

Alla luce di quanto osservato, sembrerebbe dunque difficile individuare un filone univoco nella politica ecclesiastica italiana sul tema: sei intese sono state fatte e approvate tra gli anni ottanta e novanta, altre sei sono state stipulate negli anni duemila, ma non hanno mai avuto esecuzione.

Certo, non è nostro compito quello di interpretare o spiegare il perché di un siffatto bizzarro percorso normativo: stagione delle intese, fine della stagione delle intese, inizio di una stagione delle intese fantasma, come è possibile conciliare tutto ciò?

Una risposta si potrebbe forse trovare nel tentativo (parallelo) di portare a compimento quel progetto di legge sulla libertà religiosa (1990-2008)<sup>10</sup> che tanto ha polarizzato l’interesse della nostra disciplina per più di vent’anni, ma che, malgrado la lunga gestazione, non sembra destinato a vedere la luce in tempi brevi.

In effetti, un siffatto progetto generale comune in tema di libertà religiosa poteva sembrare molto più accattivante o gratificante di quanto si mostrasse quello volto alla realizzazione di molteplici nuove intese che nella sostanza si ispiravano a uno schema sostanzialmente univoco, così da potersi parlare in più casi di intese “fotocopia”.

Pur tuttavia, è lecito chiedersi se sia davvero il caso di continuare a perseguire la realizzazione di una siffatta legge generale sulla libertà religiosa per sostituire la vecchia legge n. 1159/29 sui culti ammessi (legge inequivocabilmente obsoleta e per certi versi incostituzionale), dal momento che svariati governi di segno e coloritura politica diversa non sono riusciti nell’intento.

In altri termini, ipotizzare *de iure condendo* una legge generale comune sulla libertà religiosa, così come è stata fino ad ora pensata e formulata, è davvero la strada più opportuna e realisticamente percorribile per sostituire la vecchia legge sui culti ammessi?

Ci vengono in mente, al riguardo, due illustri dottrine del passato che ponevano in serio dubbio una siffatta possibilità.

---

<sup>10</sup> Si veda al riguardo **AA.VV.**, *Studi e opinioni sul progetto di legge sulla libertà religiosa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2007, I, p. 45 ss.



Ci riferiamo, nella specie, ad Arturo Carlo Jemolo che nelle sue preclare *Lezioni di diritto ecclesiastico* si chiedeva se alla luce dell'art. 8, 3° comma, della Costituzione il diritto statale avrebbe potuto contenere (come oggi contiene per la mancata abrogazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159) una legge generale sui culti acattolici, anche se tale legge fosse stata formulata rispettando tutte le garanzie accordate a detti culti dalla Costituzione. E la risposta del Maestro era la seguente:

“pur non essendoci una esplicita disposizione di questa [della Costituzione] che consenta di rispondere alla domanda, riterremo di no, giacché una tale legge ci parrebbe in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 8: contrasto evidente ove la legge venisse formulata, o lasciata in vita, mentre lo Stato non regolasse su base d'intese i rapporti con le singole confessioni”<sup>11</sup>.

A sua volta, Francesco Finocchiaro, affrontando il problema dei rapporti tra l'art. 8, 3° comma, e la legge n. 1159/29, affermava che

“il legislatore ordinario potrebbe abrogare codeste norme in contrasto con la Costituzione senza che occorressero le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, ma, qualora volesse sostituire le norme abrogate con norme nuove, dovrebbe attendere che il governo concludesse le intese occorrenti”;

inoltre, sulla “ventilata” possibilità di emanare una legge generale sulla libertà religiosa al fine di abrogare, anche, le succitate norme del 1929-30, l'A. rilevava che

“tale idea, se è probabilmente eccedente rispetto al fine di svecchiare l'ordinamento giacché le norme sulla libertà religiosa contenute nella Costituzione e nelle altre leggi – alcune delle quali di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali – garantiscono appieno tale valore, non sembra organizzare in modo adeguato il trattamento delle confessioni senza intesa”<sup>12</sup>.

Forse la strada più semplice da perseguire potrebbe essere proprio quella di accantonare un “mega” progetto generale comune sulla libertà religiosa ed intervenire sulla legge n. 1159/29 con alcuni provvedimenti mirati: *in primis*, quello di sostituire il vecchio matrimonio acattolico con una normativa più adeguata,

---

<sup>11</sup> A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 1979, p. 117.

<sup>12</sup> F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 9ª ed., Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 143-144.



opportunamente ispirata ai modelli di matrimonio che le numerose intese esistenti (approvate e da approvare) ci offrono.

Ma sarebbe possibile attuare un intervento siffatto?

A nostro avviso sì, perché, come abbiamo più volte sostenuto sulla scorta di quanto Jemolo in anni lontani già osservava, “può dubitarsi se a rigore siano da ascrivere alle norme sui culti acattolici quelle relative alla celebrazione di matrimoni da parte dei ministri di tali culti”<sup>13</sup>.

In altri termini, riteniamo di poter sostenere che, al di là della possibilità o meno di sostituire la legge n. 1159/29 con una nuova legge generale in tema di libertà religiosa, la materia matrimoniale non appartenga, di per sé, a quella normativa sui culti acattolici che postula comunque una regolamentazione bilaterale su base di intesa, bensì è lasciata alla libera determinazione dello Stato che dunque potrebbe intervenire unilateralmente per sostituire il vecchio matrimonio acattolico di cui agli artt. 7-12 della legge n. 1159/29.

A quale testo normativo, poi, si dovrebbe fare riferimento, al riguardo, non ci sembra questione di particolare complessità, dal momento che si potrebbero agevolmente invocare in materia le bozze di matrimonio contenute nei vari progetti di legge sulla libertà religiosa che si sono susseguiti dal 1990 al 2008<sup>14</sup>, oppure prendere a modello il matrimonio di cui all’art. 8 dell’Intesa con gli Ortodossi, normativa che a nostro avviso attualmente rappresenta la stesura più equilibrata e completa tra le varie forme di matrimonio acattolico negoziato in Italia<sup>15</sup>.

Tutto questo porterebbe necessariamente all’unificazione di tutti i vari tipi di matrimonio non cattolico presenti nel nostro Paese, prescindendo dal fatto che le singole confessioni religiose abbiano stipulato o meno un’Intesa con lo Stato: le Intese continuerebbero infatti a vivere la loro vita prescindendo dalla materia matrimoniale, come

---

<sup>13</sup> **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 117, nota 13. Si può rilevare, al riguardo, che nell’edizione del 1962 il pensiero dell’A. appare ancora più netto: “non crediamo che a rigore siano da ascrivere alle norme sui culti acattolici quelle relative alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di tali culti: non venendo qui in considerazione che la legislazione statale, e non trattandosi neppure, secondo l’opinione prevalente, di norme che per la loro applicazione postulino che gli sposi stessi appartengano ad una confessione acattolica (**A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1962, p. 101 nota 2).

<sup>14</sup> Sul punto si veda **A. ALBISETTI**, *Qualche riflessione in materia matrimoniale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2007, I, p. 63 ss.; **A. ALBISETTI**, *Ancora in tema di matrimonio non cattolico (note a margine del “Progetto Zaccaria”)*, *ibidem*, 2008, I, p. 147 ss.

<sup>15</sup> Si rinvia, al riguardo, al testo citato alla nota 4.



peraltro ben si evince dall'Intesa buddhista ove non è prevista alcuna normativa al riguardo.

Sul fatto poi che le Intese in attesa di legge di approvazione possano finalmente trovare un'opportuna collocazione legislativa all'interno del nostro ordinamento, riteniamo che sarebbe per certo doveroso procedere in tal senso, ponendo così fine all'imbarazzante fenomeno delle "intese fantasma", anche in vista di ulteriori sviluppi futuri, specie con riferimento all'auspicabile realizzazione di un'intesa con i musulmani<sup>16</sup>.

Ma, per tornare alla problematica matrimoniale, pensiamo che una visione più omogenea e sostanzialmente uniforme del matrimonio delle confessioni religiose minoritarie possa sortire utili riscontri anche in ambito concordatario.

In effetti, la realizzazione di una legislazione "unificata" del matrimonio delle confessioni religiose non cattoliche potrebbe, senza dubbio, contribuire a una migliore razionalizzazione di tutta la materia matrimoniale, anche al fine di poter giungere alla configurazione di un unico "modello" di matrimonio religioso civilmente valido, secondo uno schema che, garantendo in massimo grado il requisito della celebrazione secondo i vari riti compatibili con i principi propri dell'ordinamento italiano, riserva alla competenza statale i requisiti di capacità e consenso dei nubenti e sancisce, nel contempo, l'esclusività della giurisdizione dello Stato in materia matrimoniale<sup>17</sup>.

È questa una prospettiva che è stata a noi particolarmente cara già nel passato<sup>18</sup>.

Certo, più in generale ci piacerebbe forse pensare al venir meno di una politica ecclesiastica diversificata, ipotizzando una più vasta e globale riconsiderazione delle relazioni fra Stato e forme associative del fenomeno religioso: ma il concretizzarsi di un auspicio siffatto ci sembra, oggi più che mai, davvero remoto.

---

<sup>16</sup> Cfr. sul punto **A. ALBISETTI**, *Osservazioni sul matrimonio islamico*, nella raccolta di scritti di **A. ALBISETTI**, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 355.

<sup>17</sup> Per qualche spunto sull'argomento si veda **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni "davanti ai ministri di culto"*, in *Trattato del diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, I, 1, Giuffrè, Milano, 2002, p. 201; **M.F. MATERNINI**, *Matrimonio civile e matrimonio religioso*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 326; **N. MARCHEL**, *Matrimoni "religiosi" ed effetti civili*, *ibidem*, p. 336.

<sup>18</sup> Rinviamo, al riguardo, a **A. ALBISETTI**, *Verso un modello di matrimonio religioso civilmente valido*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1995, p. 201, specie p. 208 ss.